

R. G. 2159/2008

**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**La corte di appello di Venezia**  
**Sezione Prima Civile**

riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di

dott. Paola Di Francesco - presidente -  
dott. Fabio Laurenzi - consigliere -  
dott. Guido Santoro - consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 1-10-2008 da

DARIO MANTOVANI (c.f./p.i.: MNTDRA46B21H620U )  
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. MAINARDI SILVIA (MNRSLV70R51G224E)  
VIA TEMPESTA 30 NOALE che lo rappresenta e difende in causa, unitamente e disgiuntamente con  
avv. LAMESSO FEDERICO (LMSFRC68L23L840K) VIA ZAMENHOF 697 VICENZA;  
- Parte impugnante -

contro

MARIO LENZI (c.f./p.i.: LNZ MRA 55E30 C638A)  
elettivamente domiciliato in VICOLO BELLINI, 12 35131 PADOVA presso lo studio dell'avv.  
LENZI MAXIMILIANO che lo rappresenta e difende in causa; ;  
- Parte impugnata -

avente a oggetto: *Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) – impugnazione del lodo emesso  
in data 7-7-2008 nella controversia fra Dario Mantovani e Mario Lenzi dal collegio arbitrale  
presieduto dal dott. Ciro Forcella.-*

Causa riservata in decisione all'udienza del 21 aprile 2016 sulle seguenti conclusioni delle parti

**Parte impugnante**

*“Come da atto di impugnazione”.*

[Si riportano le conclusioni richiamate:

**CONCLUSIONI**

**IN SEDE RESCINDENTE**

*1. Sia dichiarata la nullità dell'impugnato lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto dagli arbitri  
Dott. Ciro Forcella e Prof. Avv. Tommaso Vito Russo in data 7.07.2008.*

**IN SEDE RESCISSORIA**

**NEL MERITO**

*In via principale*

*2. Sia dichiarata la risoluzione per inadempimento imputabile al dott. Mario Lenzi del contratto del  
19.10.2006.*

*3. Sia ordinato al dott. Mario Lenzi di restituire al dott. Dario Mantovani lo studio, le attrezzature e*



tutto quanto oggetto del contratto del 19.10.2006.

4. Sia condannato il dott. Mario Lenzi a risarcire al dott. Dario Mantovani il danno da inadempimento, quantificato complessivamente nella misura di € 100.000,00, o in quella diversa, anche maggiore, che risulterà giusta ed equa, con condanna al pagamento –considerato quanto già riscosso dall’attore- di € 65.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 01.01.2008 fino al saldo.

5. In via subordinata al mancato accoglimento della domanda principale di risoluzione del contratto per fatto e colpa del dott. Lenzi e delle domande conseguenti, sia condannato il dott. Lenzi:

a. a pagare al dott. Mantovani, previa dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine per mancato versamento della rata scaduta il 31.12.2007, la somma € 65.000,00 a saldo di quanto pattuito al punto A) 4. del contratto del 19.10.2006, oltre agli interessi di legge dal 1.1.2008 al saldo effettivo;

b. a risarcire al dott. Mantovani i danni da inadempimento dell’obbligo di correttezza di cui all’art. 1375 c.c., danni quantificabili nella misura di € 10.000,00 o in quella, anche maggiore, che risulterà giusta ed equa, oltre interessi dalla presente domanda al saldo.

6. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione avversaria, sia ridotta la penale ex art. 1384 c.c.

In ogni caso

7. Sia condannato il dott. Lenzi a pagare al dott. Mantovani le seguenti somme:

c. € 28.800,00 a titolo di compenso per l’attività di affiancamento prevista per gli anni 2007 e 2008, ai sensi dell’art. A) 2. del contratto del 19.10.2006, oltre agli interessi di legge dallo scadere di ciascuna mensilità al saldo effettivo;

d. in subordine rispetto al punto c. che precede, nella denegata ipotesi in cui il Collegio riconoscesse al dott. Mantovani solo il corrispettivo dell’affiancamento previsto per l’anno 2007, sia condannato a pagare la somma di € 14.400,00 per il 2007 e la somma di € 3.600,00 di cui alla scrittura privata del 5.3.2007, oltre interessi di legge dal 1.1.2008 al saldo effettivo;

e. € 1.490,00, quali somme incassate dai pazienti per i lavori completati entro il 31.12.2006, di pertinenza dell’attore, oltre agli interessi di legge dal 19.11.2007 (messa in mora) al saldo effettivo;

f. nonché a restituire al dott. Mantovani le cartelle cliniche di proprietà dell’attore ancora presenti presso lo studio, ivi incluse quelle riferentesi ai pazienti ed ai lavori di cui al punto e. che precede.

8. Siano compensati fino a reciproca concorrenza eventuali contro-crediti delle parti.

9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

- Occorrendo, sia disposta CTU al fine di determinare il danno subito dal dott. Mantovani per la mancata disponibilità dello studio dal 1.1.2007 al momento in cui gli verrà restituito. Si è prodotto sub 16 al fascicolo attoreo della fase arbitrale un estratto del registro delle fatture di vendita del 2006. Per ragioni di riservatezza si sono occultati i valori economici. Stante la delicatezza delle relative informazioni, il dott. Mantovani dichiara sin d’ora di mettere a disposizione dell’eventuale CTU tutta la documentazione contabile e fiscale che risultasse utile e/o necessaria allo scopo].

Parte impugnata

“Come in comparsa di risposta ed insiste nelle istanze istruttorie ivi formulate”.

[Si riportano le conclusioni richiamate:

“Sulla richiesta di sospensione del presente procedimento d’appello, richiesta dal Mantovani, ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 e segg. c.p.c. e 295 e segg. c.p.c., finché non sia stata ottenuta una sentenza definitiva in merito al procedimento instaurato avanti il Tribunale di Padova, avente ad oggetto l’accertamento dell’autenticità delle firme apposte dal Dott. Mario Lenzi sull’atto di nomina di arbitro e sull’atto introduttivo, si rileva che, essendo la querela di falso



*palesamente infondata, e sul punto ci si rifà a quanto suesposto, non sussistono i presupposti per la sospensione del presente procedimento.*

**NEL MERITO:**

*Rigettarsi le domande formulate dal Dott. Dario Mantovani perché infondate in fatto e in diritto: Confermarsi il Lodo Arbitrale emesso in Padova il 7.07.08.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente procedimento.*

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

*Si chiede che venga ammessa la testimonianza degli arbitri Dott. Ciro Forcella di Padova e del Prof. Avv. Tommaso Vito Russo di Lecce, l'avv. Marco Berto di Padova sui seguenti capitoli di prova:*

- 1) Vero che già nel corso della riunione del 26.05.2008, il Collegio Arbitrale, o la sola maggioranza di esso, perveniva alla decisione del giudizio in ogni suo aspetto*
- 2) Vero che dopo la riunione del 26.05.08 gli arbitri di parte vennero autorizzati dal Presidente, Dott. Ciro Forcella, a contattare i procuratori delle parti al fine di verificare la possibilità di raggiungere una transazione che avesse come base la decisione raggiunta dalla maggioranza del Collegio.*
- 3) Vero che la transazione che proponeva il Collegio prevedeva la responsabilità del Mantovani per inadempimento contrattuale, con condanna di quest'ultimo al pagamento di una penale ridotta, rispetto a quella pattuita nel contratto, ad euro 100.000,00 oltre alla restituzione di una parte dell'acconto versatogli dal dott. Lenzi.*
- 4) Vero che l'Avv. Lamesso comunicava l'indisponibilità del Mantovani ad accettare una transazione nei suddetti termini.*
- 5) Vero che gli arbitri, ferma la decisione raggiunta a maggioranza, hanno deliberato, con la partecipazione di tutti, anche in via informatica, l'intero lodo, riportandosi alle conclusioni raggiunte all'udienza del 26.05.2008.*
- 6) Vero che il testo del lodo, in versione informatica, è stato approntato durante tutto il mese di giugno sino alla data del lodo ed è sempre stato oggetto di scambio di valutazioni da parte di tutti i partecipanti al Collegio Arbitrale.*
- 7) Vero che vi è stata la partecipazione di tutti gli arbitri sulla decisione di ogni punto oggetto di valutazione.*
- 8) Vero l'arbitro Berto, nel corso della riunione del 7.07.2008, ha manifestato l'intenzione di non voler partecipare al prosieguo della riunione del Collegio se non fossero state cambiate le decisioni già assunte a maggioranza.*
- 9) Vero che né il dott. Mantovani, né l'avv. Lamesso hanno chiesto accesso al fascicolo d'ufficio per la verifica di conformità degli atti di parte con quelli d'ufficio.*

\*\*\*\*\*

*- Si chiede che la Corte, qualora lo ritenga necessario, ordini l'acquisizione agli atti ex art. 210 c.p.c. di tutte le comunicazioni ( e-mail e fax) scambiate dagli arbitri Dott. Ciro Forcella, Prof. Avv. Vito Russo e Avv. Marco Berto, prima di pervenire alla decisione definitiva del Lodo poi redatta all'udienza del 07.07.2008.*

*- Si chiede che la Corte autorizzi il Segretario del Collegio Arbitrale a consegnare al sottoscritto procuratore il fascicolo originale dell'arbitrato, depositato presso lo studio del Presidente del Collegio Arbitrale, dott. Ciro Forcella, con studio in Padova alla via Aosta n.1 ed in caso di diniego da parte del Segretario, la Corte voglia ordinare l'acquisizione agli atti del suddetto fascicolo ai sensi dell'art. 210 c.p.c.]"*

### **Motivi della decisione**

*In fatto.-*

Con l'atto di citazione di cui in epigrafe il dott. Dario Mantovani ha impugnato il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto dagli arbitri Dott. Ciro Forcella e Prof. Avv. Tommaso Vito Russo in data



7 luglio 2008 nel procedimento arbitrale dallo stesso dott. Mantovani promosso nei confronti del dott. Lenzi.

Si è costituito in causa il dott. Lenzi contestando le domande della parte impugnante e chiedendo la conferma del lodo.

All'udienza del 22 gennaio 2009, il Collegio - preso atto che davanti al Tribunale di Padova pendeva tra le medesime parti altro giudizio (n. 5112/08 r.g.) avente ad oggetto la querela di falso proposta dal dott. Mantovani avverso le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati dell'atto di nomina dell'arbitro del 5 luglio 2007 e dell'atto introduttivo nel procedimento arbitrale del 20 dicembre 2007 - ha disposto la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del giudizio di falso.

A seguito del passaggio in giudicato in data 17 settembre 2015 della sentenza n. 2021/2014 con la quale il tribunale di Padova nel procedimento per querela di falso ha accertato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da Lenzi Mario sui due mandati, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite, Dario Mantovani ha depositato ricorso ex art. 297 c.p.c., chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Notificati il ricorso e il pedissequo decreto, le parti, all'udienza del 21 aprile 2016 hanno precisato le conclusioni come in epigrafe ritrascritte e la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stato riservato per la decisione.

*In diritto.-*

1. Con l'atto di citazione vengono formulati cinque motivi di nullità del lodo.

1.1. Con il primo motivo di nullità si deduce che il lodo è privo del requisito di cui al numero 7) dell'art. 823 c.p.c. (art. 829 1° co. n. 5 c.p.c.).

1.2. Con il secondo motivo si denuncia che il lodo non è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri ex art. 823, co. 1 e 7, c.p.c., (art. 829 1° co. n. 5 c.p.c.)

Secondo l'impugnante sia dal testo del lodo stesso sia dalla corrispondenza intercorsa fra le parti emergerebbe che la deliberazione del lodo sia stata assunta soltanto da due dei tre arbitri, essendosi il terzo arbitro, avv. Berto, allontanato dalla seduta del 7-7-2008 prima dell'adozione della decisione finale.

1.3. Il terzo motivo si incentra sulla violazione delle regole di diritto concernenti la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato (art. 829, co. 4, n. 2, c.p.c.), deducendosi una decisione del merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso (art. 829 1° co. n. 4 c.p.c.).

1.4. Con il quarto motivo si deplora che non sia stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio (art. 829 1° co. n. 9 c.p.c.).

1.5. Con il quinto e ultimo motivi di nullità si lamenta la mancata pronuncia da parte degli arbitri su alcune delle domande ed eccezioni proposte dal Mantovani nel corso del giudizio ((art. 829 1° co. n. 12 c.p.c.) e che il lodo contenga disposizioni contraddittorie (art. 829 1° co. n. 11 c.p.c.) e difetti di motivazione ex art. 823, 2° co., n. 5 c.p.c. (art. 829, 1° co. n. 5 c.p.c.).



2. I primi due motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente in quanto sollevano questioni tra loro connesse, sono fondati.

L'art. 823, primo comma, c.p.c., stabilisce – in accordo con i principi fondamentali in tema di deliberazione delle decisioni – che *“il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto”*.

Sul punto mette conto rimarcare che dal testo normativo innanzi riportato emerge con chiarezza la distinzione dei due momenti della deliberazione e della redazione del lodo.

Nella prima fase, nell'ipotesi in cui la decisione sia affidata a un collegio di arbitri, è richiesto che in ognuno dei momenti in cui eventualmente il procedimento deliberativo si articoli e, comunque, in quello finale in cui viene adottata la decisione definitiva - pur se non vi debba necessariamente essere la contemporanea presenza fisica di tutti gli arbitri – essa venga nondimeno assunta da tutti i componenti del collegio.

Ciò posto, va rimarcato che il lodo (punto U a pag. 12) espone che *“nel corso della riunione del 7 luglio 2008, fissata per la redazione del lodo, dopo ampia discussione, l'arbitro Marco Berto manifestava il suo dissenso, con particolare riferimento alla decisione della maggioranza del Collegio in merito alla rilevanza processuale della difformità degli scritti difensivi di parte Lenzi e dichiarava di non intendere sottoscrivere il Lodo ed abbandonava la seduta del Collegio alle ore 9:42. Il Collegio proseguiva la riunione con la sua assenza e deliberava il seguente Lodo”*.

Alla stregua di quanto esposto nello stesso lodo, dunque, non pare revocabile in dubbio che la adozione della decisione finale non è stata assunta in presenza e con la partecipazione di tutti e tre gli arbitri, tanto che il lodo ha cura di precisare che dopo l'abbandono da parte dell'arbitro Berto alle ore 9:42 *“il Collegio proseguiva la riunione con la sua assenza e deliberava il seguente Lodo”*.

Ulteriori elementi acquisiti al procedimento confermano che la deliberazione del lodo non è stata adottata dai tre arbitri.

Dalla nota dell'arbitro Russo datata 10-7-2008 (doc. A Lenzi) si ha precisa contezza che la decisione al 7-7-2008 non era ancora stata raggiunta su tutte le questioni sollevate dalla controversia.

Invero, con riferimento, a titolo esemplificativo, alla entità della penale da porre a carico del Mantovani, dalla citata missiva emerge che la ipotesi raggiunta nella riunione del 25-6-2008 non era stata condivisa dall'arbitro Russo che, nel predisporre la bozza di lodo, aveva liquidato un importo superiore. Al che il presidente del collegio ebbe a suggerire di liquidarla in € 100.000 *“come ritenuto nel corso della nostra riunione del 25-6-2008”* (ivi). L'arbitro Russo, peraltro, *“passata la notte a riflettere a scrivere”* nella successiva bozza di lodo elaborata propose di indicare un importo differente, *“€ 110.000 (e non di € 100.000) dovendo salvare la funzione punitiva e dissuasiva della penale”* (ivi).

E poi nel lodo depositato la penale risulta essere stata liquidata in € 110.000, proprio in base alla motivazione della necessità di preservare *“la funzione dissuasiva e punitiva”* (lodo, pag. 32).

Con il che esce comprovato che la deliberazione in ordine all'entità della penale non era stata certamente ancora assunta quel 7 luglio 2008 alle 9:40 quando l'arbitro Berto abbandonò la seduta.



E' certo infatti che il 7-7-2008 nel breve volgere di tempo dall'inizio della seduta (ore 9:00, come ricorda l'arbitro Russo nella sua missiva 10-7-2008) all'allontanamento dell'arbitro Berto (9:40) non si discusse affatto sul *quantum* da liquidare a carico del Mantovani, ma – come ha cura di ricordare l'arbitro Russo nella mentovata missiva – sulla circostanza che l'avv. Berto aveva posto come pregiudiziale a ogni altra ossia quella relativa alla mancata considerazione delle difformità degli atti processuali dimessi dal Lenzi: cfr. doc. A da parte di Lenzi).

Il fatto poi che si sarebbe “raggiunta la sostanza del lodo a liberarsi”, come riferito nella nota 9-7-2008 dell'arbitro Russo, e che la parte impugnata invoca cercando di trarre elementi a favore della sua tesi, sta, a ben vedere, a evidenziare che ancora non si era pervenuti a una decisione su tutte e ciascuna delle questioni sollevate dalla controversia e risulta, in definitiva, contrario alla prospettazione del Lenzi.

E, dunque, risulta – oltre che sulla inequivoca esposizione contenuta nello stesso lodo – anche sotto tale concorrente profilo che la decisione, in tutti i suoi aspetti, non era di certo ancora stata raggiunta alla data del 7-7-2008, all'esito della quale si sarebbe dovuto deliberare, quanto meno, sull'entità dell'importo della penale.

Il dato trova – se ve ne fosse bisogno – un ulteriore riscontro nella nota del 10 luglio 2008 dell'arbitro Russo ove è ribadito che, dopo l'abbandono della seduta da parte dell'arbitro Berto, i due arbitri rimasti hanno “*approfondito ulteriormente gli atti e la documentazione*” ne hanno “*congruamente discusso*” e hanno “*deliberato a maggioranza*” (v. doc. R Mantovani). Tale ricostruzione è stata integralmente confermata anche dal presidente del collegio arbitrale (doc. T Mantovani).

Una concorrente serie di idonei elementi risultanti in causa (senza necessità di alcun approfondimento istruttorio, del tutto superfluo ai fini del decidere) rende, dunque, ragionevolmente convinti che la “deliberazione” del lodo non è stata compiuta dai tre arbitri, sia pure a maggioranza, ma è stata adottata almeno per una parte non irrilevante allorquando uno di quei tre componenti non era presente, avendo deciso di abbandonare la seduta.

E non corrisponde in alcun modo a quanto risultante in causa, dunque, che l'incontro del 7-7-2008 – come vorrebbe accreditare l'impugnato – sarebbe stato fissato «*per la sottoscrizione di un lodo già interamente deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri non solo nel corso della riunione del 26-5-2008, ma “limato” in più colloqui telefonici tra gli arbitri ... e “limato” nel corso dei dialoghi telematici*».

Neppure ha pregio l'argomento che la parte impugnata pretende di trarre dalla circostanza che, avendo l'avv. Berto “*abbandonato la riunione in quanto contrario alla decisione che gli altri due arbitri avevano assunto*” ossia che “*la deliberazione c'era stata solo che l'Avv. Berto non riteneva di dividerla ed allora non ha ritenuto di rimanere per la stesura del lodo*”. Come innanzi già rilevato, il dissenso dell'avv. Berto si incentrava su di una questione processuale (quella relativa alla discrepanza fra i vari atti dimessi nel procedimento dal Lenzi), onde il disaccordo su di essa ancora non vale a poter presupporre che la decisione fosse stata adottata su ogni questione sollevata dalla controversia. In secondo luogo, come pure sopra evidenziato, è certo che sull'entità della penale gli arbitri non avevano ancora adottato alcuna deliberazione, onde non può affatto sostenersi che nella riunione del 7 luglio 2008 non vi fosse nulla da deliberare, trattandosi esclusivamente di provvedere alla redazione di una decisione già assunta.

3. In definitiva, in accoglimento dei primi due motivi va dichiarata la nullità del lodo impugnato, il che comporta l'assorbimento delle questioni sollevate con i residui tre motivi.



4. Poiché non risulta che dalla clausola compromissoria, come riportata nel lodo e invocata da tutti i contendenti, sia previsto che in caso di nullità del lodo le parti intendano far decidere la controversia agli arbitri, né una tale volontà risulta successivamente espressa, va proceduto alla fase rescissoria, con disamina delle domande delle parti.

5. In proposito si contrappongono le domande di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto 19-10-2006 formulate dal Mantovani e dal Lenzi, i quali si addebitano reciprocamente inadempimenti al predetto negozio.

6. Mette conto riportare, sia pure in sintesi e per quanto di esclusivo interesse ai presenti fini, gli estremi fondamentali delle obbligazioni contratte dalle parti con il mentovato negozio.

Il contratto concluso *inter partes* in data 19 ottobre 2006, aveva ad oggetto la “*cessione di attività professionale di odontoiatra*” da parte del dott. Mantovani in favore del dott. Lenzi.

Con il citato contratto, il dott. Mantovani si obbligava:

1) a cedere al Dott. Lenzi «...*la propria attività professionale svolta nello studio di Merlara (Pd) in via Roma, nonché il complesso delle strutture tecniche e l'arredamento ivi presente*»;

2) « ... *a far sì che la propria clientela venga acquisita dal dott. Lenzi e si obbliga, per un periodo di ventiquattro mesi, a partire dal 1 gennaio 2007 a fornire la propria assistenza professionale assicurando la propria presenza presso lo studio con continuità per tre mezzeggiate settimanali compatibilmente con il suo stato di salute e ciò esclusivo vantaggio del trapasso della clientela, così che i pazienti accettino in maniera naturale e graduale gli interventi professionali. Il dott. Mantovani ... oltre ad occuparsi dell'avvicendamento della clientela a favore del dott. Lenzi, presterà inoltre la propria attività di odontoiatra ai pazienti dello studio stesso coadiuvando il dott. Lenzi su indicazione dello stesso. Il dott. Mantovani dovrà provvedere inoltre alla presentazione del dott. Lenzi ai pazienti informando gli stessi che il dott. Lenzi lo affiancherà e sostituirà nella propria attività professionale*»;

3) «*a non svolgere da solo presso terzi l'attività di medico dentista nel raggio di venti chilometri da Merlara*».

Il Dott. Mario Lenzi si obbligava:

a) a corrispondere al dott. Mantovani, a titolo di compenso professionale, per l'attività complessiva svolta, un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 14.400,00;

b) ad assumere, alle proprie dipendenze, l'infermiera sig.ra Mirella Degli Stefani;

c) ad assumersi, a far data dal 1.1.2007, tutti i costi di gestione dello studio;

d) a «...*corrispondere al dott. Mantovani la somma totale di euro 100.000,00 suddivisa in € 80.000,00 per la cessione dell'attività professionale e la somma di € 20.000,00, per la cessione di tutte le attrezzature*» con modalità precisate.

Il contratto prevedeva altresì che, a far data dal 1.1.2007, « *il dott. Lenzi provvederà in proprio alla fatturazione di tutte le sue prestazioni*», mentre «*resteranno a favore del dott. Mantovani i crediti sorti con riguardo alle prestazioni eseguite ed in atto alla data del 31 dicembre 2006*».



Nella seconda parte del contratto le parti prevedevano che *«In caso di inadempimento contrattuale della parte venditrice, la stessa verserà una penale di € 150.000,00, alla parte acquirente»*.

7. Riepilogati i termini del contratto il cui inadempimento è oggetto delle contrapposte domande delle parti, va ora passata in disamina la serie di inadempimenti addebitati dal Lenzi al Mantovani, come dallo stesso puntualizzati nella comparsa conclusionale dimessa in sede arbitrale e testualmente ritrascritta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica in data 20-4-2016.

7.1. Il primo inadempimento contrattuale mosso dal dott. Lenzi al Dott. Mantovani è indicato nell'aver costui anticipato ai mesi di novembre-dicembre 2006 le cure di circa 150/200 pazienti, i quali avevano già fissato gli appuntamenti per gennaio-febbraio 2007, e ciò al chiaro fine di sottrarre all'opera del Dott. Lenzi i suddetti interventi e poterne percepire integralmente i relativi compensi.

Il Lenzi richiama al riguardo la previsione contrattuale secondo cui a far data dal 1 gennaio 2007, *«il dott. Lenzi provvederà in proprio alla fatturazione di tutte le sue prestazioni»*, mentre *«resteranno a favore del dott. Mantovani i crediti sorti con riguardo alle prestazioni eseguite ed in atto alla data del 31 dicembre 2006»* e sostiene che, in conseguenza, dal primo gennaio 2007 il Dott. Lenzi, diventando l'unico titolare dello studio, avrebbe dovuto percepire integralmente tutti i proventi dell'attività medica e, quindi, anche *«quelli relativi alle cure che indebitamente il Mantovani aveva anticipato nei mesi di novembre-dicembre 2006»*.

Sul punto la difesa del Mantovani ha innanzi tutto contestato in fatto che vi sia stata una tale operazione di anticipazione delle cure, ma ha anche osservato che, in ogni caso, il contratto non poneva alcun divieto o limite alla eventuale anticipazione di cure al 2006, tanto più che a mente della lettera A, punto 3, ultimo comma del contratto era stato stabilito che *“resteranno a favore del dott. Mantovani i crediti sorti con riguardo alle prestazioni eseguite ed in atto alla data del 31 dicembre 2006”* e, dunque, restavano a favore del dott. Mantovani non solo i crediti per prestazioni eseguite nel 2006, ma anche quelli relativi a prestazioni eseguite nel 2007 in relazione a lavori iniziatisi prima, nulla impediva al Mantovani di disporre delle anticipazioni. E l'impugnante menziona il caso della paziente Crema, in relazione al quale il compenso pur dopo il 1-1-2007 è stato percepito dal Mantovani (con successivo pagamento da parte di costui al Centro Odontoiatrico Atestino) senza alcun sotterfugio o celamento, come emergente dalla deposizione testimoniale resa dalla Crema.

La difesa del Mantovani sottolinea inoltre che risulta del tutto inverosimile che il Mantovani abbia potuto anticipare le cure a oltre 150 pazienti, ossia a un numero corrispondente all'ammontare complessivo dei clienti dello studio e che, a tutto concedere, se anche avesse anticipato tutti gli interventi indicati nel documento prodotto sub n. 3 dalla difesa del Lenzi, si sarebbe trattato di poche migliaia di euro di compensi.

In ogni caso, va rilevato che la prova indicata a sostegno dell'assunto del Lenzi è rappresentata unicamente dalla deposizione resa da Mirella Degli Stefani in sede arbitrale (cfr. comparsa di costituzione e risposta 20-4-2016, pag. 26-27) e che tutti gli altri testimoni assunti nel corso del giudizio arbitrale non hanno affatto confermato quanto riferito dalla Degli Stefani e, anzi, hanno evidenziato la inconsistenza dell'addebito in esame.

Segnatamente dalle deposizioni rese da Franco Rossini, Lucia Crema, Graziella Romanato, Monica Ferraretto, Claudia Maria Andolfo, Renzo Pasinato e Valentina Modenese non solo non è dato ricavare alcun effettivo riscontro alla tesi della deliberata massiccia anticipazione di interventi





terapeutici al 2006, ma è emerso che, ad esempio, la paziente Ferraretto (indicata nella lista di 108 nomi prodotta dal Lenzi) ha effettuato, unitamente ai suoi tre familiari, le operazioni di c.d. detartaggio a dicembre 2006 come da tempo già programmata.

La testimone Modenese, smentendo le dichiarazioni sottoscritte e prodotte dalla difesa del Lenzi quale doc. 4., ha riferito di non aver mai sentito a dicembre 2006 che il dott. Mantovani abbia effettuato telefonate per anticipare le cure.

Tali concordanti dichiarazioni testimoniali dalle quali emerge la sostanziale insussistenza dell'addebito mosso al Mantovani trova poi un indiretto – ma assai eloquente – riscontro nella circostanza che l'unica testimone di segno contrario, ossia quella Mirella Degli Stefani invocata dalla parte impugnata è stata condannata al risarcimento del danno in favore del Mantovani per la falsità delle dichiarazioni dalla stessa rese proprio nel giudizio arbitrale de quo.

Il tribunale di Padova, adito dal Mantovani, all'esito di apposita istruttoria testimoniale, ha invero accertato con sentenza n. 151/2013 (prodotta all'udienza del 21 aprile 2016), benché non ancora passata in giudicato, la falsità della deposizione resa dalla Degli Stefani in riferimento alla vicenda della anticipazione delle cure al 2006.

Va al riguardo rimarcata la dichiarazione resa dalla teste Valentina Modenese avanti il giudice patavino, come riportata a pag. 8 nella sentenza richiamata (dalla quale emergono le circostanze nelle quali sono state redatte e fatte sottoscrivere le dichiarazioni scritte prodotte in giudizio) e gli altri elementi di contraddizione ovvero di evidente inverosimiglianza insiti nelle dichiarazioni della Degli Stefani puntualmente evidenziati nella scrittura difensiva conclusionale della difesa del Mantovani innanzi agli arbitri (comparsa conclusionale 5-5-2008, pag. 7 s.).

E, dunque, alla stregua della condotta processuale – di sostanziale non contestazione – assunta dalla Degli Stefani in quella sede, dell'istruttoria svolta dal tribunale patavino, delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni nel corso del giudizio arbitrale e di quelle rese avanti il tribunale di Padova, nonché degli altri elementi di intrinseca contraddizione delle dichiarazioni della Degli Stefani pure risultanti in causa non resta che ritenere la sostanziale inattendibilità ai fini del giudizio della predetta testimone.

Alla totale mancanza di qualsivoglia idoneo elemento probatorio a riscontro della prospettazione della parte impugnata, si accompagna anche la carenza di dimostrazione del nesso causale fra le dedotte anticipazione degli interventi curativi e un effettivo conseguente sviamento di clientela.

In proposito è fondata l'obiezione mossa dalla difesa del Mantovani, ossia che, anche a voler astrattamente ipotizzare – a meri fini discorsivi e all'esclusivo fine di dimostrare la inconsistenza della tesi del Lenzi – che le anticipazioni delle cure vi siano state, ancora non vi sarebbe la dimostrazione che un tale comportamento abbia comportato lo sviamento della clientela, non essendo risultato in causa – ed invero neppure allegato – che il Mantovani, nell'anticipare le cure abbia suggerito alla curatela di non proseguire il rapporto con il Lenzi.

**7.2.** Il secondo “*e più grave*” (comparsa di costituzione e risposta 20-4-2016, pag. 27) inadempimento allegato dal Lenzi è quello relativo al “*sistematico sviamento di clientela posto in essere dal Mantovani fin dall'inizio della cessione dello studio avvenuta l'1.01.07, condotta che ha determinato lo svuotamento dello studio nel corso dei mesi*”.

La difesa del Lenzi ricorda che il contratto stipulato dalle parti aveva ad oggetto la cessione della clientela dello studio di Merlara, con l'obbligo principale, da parte del cedente Dott. Mantovani, «a



*far sì che la propria clientela venga acquisita dal dott. Lenzi», obbligo al quale accedeva l'ulteriore impegno del Mantovani, «per un periodo di ventiquattro mesi, a partire dal 1 gennaio 2007 a fornire la propria assistenza professionale assicurando la propria presenza presso lo studio con continuità per tre mezzette settimanali compatibilmente con il suo stato di salute e ciò a esclusivo vantaggio del trapasso della clientela, così che i pazienti accettino in maniera naturale e graduale gli interventi professionali».*

Secondo la parte impugnata, *“il Dott. Mantovani, non solo non ha agevolato l'avvicendamento della clientela a favore del Dott. Lenzi, come era suo preciso obbligo, ma ha sistematicamente contattato la maggior parte dei clienti, invitandoli a proseguire le cure in altro studio sito ad Este, dove egli assicurava che avrebbe continuato ad esercitare la propria attività professionale, come di fatto ha svolto, salvo, addirittura, ad organizzarsi ad esercitarla nello stesso immobile al piano superiore dello studio ceduto, nel quale doveva provvedere ad agevolare il trapasso di clientela”.*

Quanto alla attività di presa di contatto con la *“maggior parte dei clienti”* per invitarli *“a proseguire le cure in altro studio sito ad Este”* si tratta di circostanza riferita unicamente dalla testimone Degli Stefani, la cui inattendibilità si è avuto innanzi già modo di ritenere.

Le circostanze emergenti dalle deposizioni degli altri testimoni, anche di quelli introdotti dal Lenzi, consentono di appurare al contrario che il Mantovani aveva informato i pazienti che il Lenzi *“lo affiancava e lo avrebbe sostituito nello studio dentistico”*, tanto che i pazienti hanno poi proseguito le cure presso lo studio di Merlara con il dott. Lenzi (v. ad esempio Lucia Crema).

Nello stesso senso anche il teste Miazzi, ha chiaramente riferito di aver ricevuto l'informazione da parte del Mantovani nel dicembre 2006 che vi sarebbe stato un affiancamento con il dott. Lenzi che nel giro di due anni lo avrebbe sostituito. Il medesimo teste ha pure riferito che nel febbraio 2007 in occasione di una visita il Mantovani gli aveva presentato il Lenzi.

E' pure incontestato in causa che il Mantovani ha procurato il contratto di locazione dell'immobile ove è sito lo studio e ha messo a disposizione del Lenzi tutte le attrezzature e i beni mobili dello studio.

In definitiva, sul punto, deve ritenersi che risulti in causa l'adempimento da parte del dott. Mantovani all'obbligazione di *“fidelizzazione”* della clientela, come prevista nel contratto *inter partes*.

7.3. Il terzo inadempimento invocato dal Lenzi attiene alla violazione del patto di non concorrenza che vietava al Dott. Mantovani di esercitare la professione nel raggio di 20 km da Merlara.

Il contratto di cessione, al punto B) Recesso, prevede espressamente che la parte venditrice *“si impegna fin d'ora a non svolgere da solo o presso terzi l'attività di medico dentista nel raggio di venti chilometri da Merlara”*.

L'impugnato, ricordato che lo studio di Este San Rocco (Centro Odontoiatrico Atestino) dista dallo studio di Merlara 20 km, adduce che il Mantovani vi avrebbe indirizzato una moltitudine di pazienti, violando così il patto di cui innanzi.

Il supporto probatorio a tale prospettazione è rappresentato da una dichiarazione sottoscritta da tale dott. Mantoan, che non è stato assunto come testimone.

A prescindere da tale unico dato, privo di riscontri probatori svolti nel contraddittorio delle parti e



come tale affatto anodino, la sola deposizione testimoniale assunta sul punto è quella resa da Franco Rossini, ma da essa non emerge affatto la violazione del patto di non esercitare l'attività professionale entro il raggio di 20 km da Merlara.

Questo testimonio, amministratore all'epoca dello Studio Odontoiatrico Atestino, ha, infatti, riferito che il Mantovani non ha mai avuto rapporti di collaborazione con tale studio e ha dichiarato di aver visto il Mantovani presso il Centro Odontoiatrico Atestino nel 2007 soltanto in “*due-tre occasioni*”, delle quali una per curare un'urgenza del figlio del Mantovani e un'altra in riferimento alla paziente Crema. Va ricordato che costei ha riferito che dovendo completare una protesi iniziata un anno, un anno e mezzo prima, nell'aprile 2007 “*alla presenza del dott. Lenzi*” era stata invitata “*per velocizzare la definizione dell'intervento*” a recarsi presso uno studio di Este, ove poi effettivamente si recò per effettuare le prove della protesi.

Ne risulta dunque un compendio probatorio non solo del tutto inidoneo a dare dimostrazione in causa della violazione dedotta dal Lenzi, ma – anzi – dimostrativo del sostanziale rispetto da parte del Mantovani dell'obbligo di non svolgere l'attività professionale nell'ambito spaziale contrattualmente convenuto.

8. In definitiva, quanto alla domanda formulata dal Lenzi di risoluzione del contratto per inadempimento del Mantovani non può non constatarsene la totale infondatezza, in quanto alla assenza di prova da parte del Lenzi si è accompagnato un quadro probatorio idoneo a dare la prova da parte del Mantovani dell'adempimento da parte sua gli obblighi contrattualmente assunti.

Si deve ritenere che le risultanze di causa abbiano dato smentita dei fatti di inadempimento indicati nella lettera del maggio 2007 e con la quale il Lenzi dichiara risolto il contratto a quella data. E' opportuno rimarcare che la collocazione temporale degli inadempimenti addebitati dal Lenzi al Mantovani va individuata, ovviamente, nel periodo antecedente a quanto nella menzionata lettera contestato, in quanto nel periodo successivo, a fronte del comportamento del Lenzi che: - dichiara risolto il contratto, - dichiara di non intendere effettuare più alcun pagamento, - diffida il Mantovani dall'accedere allo studio, - intende applicare la penale e richiedere la restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto, pur continuando a usare lo studio del Mantovani; ben si legittima la reazione del Mantovani ai sensi dell'art. 1460 c.c.

9. Va dunque presa in esame la contrapposta domanda formulata dal Mantovani e diretta alla risoluzione del contratto per inadempimento del Lenzi.

Tale richiesta, premesso il pagamento da parte del Lenzi dell'anticipo contrattualmente stabilito e della prima rata del 31-3-2007, si basa sulla dichiarazione contenuta nella lettera 4-5-2007 (e nelle successive missive del 24 e 29 maggio 2007), nella quale contestato l'inadempimento della mancata fidelizzazione della clientela, il Lenzi, per mezzo del suo legale, comunicava “*la risoluzione del contratto ... con effetto immediato*”, con richiesta di applicazione della penale contrattualmente prevista e con “*diffida ad accedere per qualsiasi motivo presso lo studio di Merlara ...*” (doc. 3 fascicolo Mantovani giudizio arbitrale).

Ed è certo e incontestato il mancato pagamento da parte del Lenzi – ad eccezione dell'anticipo e della rata del 31-3-2007 – delle prestazioni pecuniarie previste nel contratto per cui è causa, unitamente alla formulazione degli addebiti al Mantovani che, per essersi rivelati del tutto inconsistenti, rivelano viepiù la volontà del Lenzi di non dar corso alle obbligazioni negozialmente assunte.

La stessa dichiarazione di risoluzione del contratto “*con effetto immediato*” manifesta la volontà del



Lenzi di non adempiere ad alcuna obbligazione di quel contratto che riteneva venuto meno, tanto da richiedere la restituzione di tutte le somme versate e la somma ivi prevista per la penale. Nonostante tale dichiarata volontà di far venir meno il contratto, peraltro, il Lenzi non si peritava di diffidare il Mantovani dall'accedere a quello studio che, in conseguenza della dichiarata risoluzione, avrebbe nondimeno dovuto restituire al Mantovani. Si tratta, come ognuno vede, di un inadempimento di notevole gravità tale da comportare senza dubbio la risoluzione del contratto.

Va, dunque, accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del Lenzi.

10. Ne conseguono le pronunce restitutorie richieste dal Mantovani e dal Lenzi (sia pure in riferimento alla sua respinta domanda di risoluzione per fatto e colpa del Mantovani).

Va pertanto disposta la condanna del Lenzi alla restituzione dello studio, delle attrezzature e di tutto quanto oggetto del contratto inter partes del 19-10-2006, in accoglimento della domanda sub 4.

Quanto al compenso mensile di € 1.200,00 previsto quale corrispettivo dell'attività posta in essere dal Mantovani, mette conto evidenziare che non risulta alcun versamento a tale titolo da parte del Lenzi, onde sino alla dichiarazione di risoluzione del contratto (da individuarsi nel 31-1-2008 data della seconda memoria depositata nel procedimento arbitrale recante la domanda di risoluzione) quel compenso va riconosciuto atteso il suo carattere periodico ex art. 1458 c.c. A tale titolo va dunque disposta la richiesta (conclusione sub d.) condanna del Lenzi al pagamento del compenso per l'anno 2007 corrispondente alla somma di € 14.400,00, oltre la somma di € 3.600,00 prevista dalla scrittura aggiuntiva del 5-3-2007 (doc. 11 Mantovani fascicolo arbitrato) nel caso di cessazione del rapporto di affiancamento dal 1-1-2008.

Ancora merita accoglimento la domanda del Mantovani (conclusione sub e.) diretta alla condanna del Lenzi alla restituzione delle somme percepite dai pazienti per lavori completati entro il 31-12-2006 di pertinenza del Mantovani a termini di contratto e pari, come è indiscusso in causa, all'importo di € 1.490,00 (da maggiorarsi degli interessi al saggio legale pro tempore vigente dal 19-11-2007 al saldo).

La restituzione delle cartelle cliniche di proprietà del Mantovani ancora presenti presso lo studio devono del pari essere restituite dal Lenzi in conseguenza della disposta risoluzione del contratto.

Per converso il Lenzi ha diritto alla restituzione degli importi versati in esecuzione del contratto e pacificamente pari a € 35.000,00 corrispondenti all'anticipo di € 20.000,00 e al primo acconto con scadenza 31-3-2007 di € 15.000,00 (v. punto 4. del contratto).

11. Accanto alle pronunce restitutorie il Mantovani ha anche diritto al risarcimento del danno che la condotta inadempiente del Lenzi gli ha prodotto. Al riguardo la domanda (conclusione n. 5. ) è stata quantificata in € 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 1-1-2008 al saldo, ossia in "*misura non inferiore al corrispettivo previsto*" (seconda memoria Mantovani nel giudizio arbitrale).

In proposito, in assenza di repliche o solo osservazioni della parte impugnata, mette conto evidenziare che il pregiudizio patito dal Mantovani attiene fondamentalmente al mancato incasso della componente del corrispettivo relativa alla cessione dello studio professionale inteso come portafoglio di clienti tale da assicurare un sicuro provento e non già alla componente relativa alle attrezzature che, con la restituzione di esse, risulta in buona sostanza neutralizzata.

Ne viene che, tenuto anche in considerazione l'importo della penale stabilita dalle parti a carico del Mantovani per il caso di inadempimento di costui (e pari alla considerevole somma di €



150.000,00), la richiesta del danno parametrata in ragione del corrispettivo pattuito (con la indicata eccezione della componente relativa alle attrezzature) trova evidentemente la sua ragion d'essere, da un lato, nella sostanziale attuale inutilizzabilità di quel patrimonio di clienti dopo la vicenda per cui è causa, tenuto anche conto del lasso di tempo intercorso nelle more, e, d'altro lato, nell'età (anche professionale) del Mantovani e nel suo dichiarato intendimento di dedicarsi con maggiore disponibilità alla famiglia e alla attività di volontariato da anni coltivata, abbandonando o limitando l'attività professionale (cfr. memoria di replica nel procedimento arbitrale, pag. 10).

Alla luce di tutte tali circostanze, la concreta possibilità per il Mantovani sia di continuare l'attività sia di poterla nuovamente cedere con profitto a terzi sono da ritenersi del tutto insussistenti e in conseguenza il danno va liquidato nella misura corrispondente al mancato incasso del corrispettivo relativo alla "*cessione dell'attività professionale*".

In forza di tali considerazioni il danno conseguente all'inadempimento va liquidato in € 80.000,00, somma che, trattandosi di debito di valore, va maggiorata della rivalutazione maturata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data della domanda (31 gennaio 2008) e sino alla data della presente sentenza, pari a € 8.880,00 oltre che degli interessi compensativi al saggio legale pro tempore vigente maturati sul capitale annualmente rivalutato nello stesso turno di tempo, pari a € 12.701,68, per complessivi € 101.581,68.

12. Operando il conto del dare e dell'avere fra le parti, come del resto espressamente richiesto dal Mantovani nelle sue conclusioni, va stabilito che i due contrapposti crediti di valuta (€ 35.000 e € 14.400 + 3.600 + 1490) si estinguono per le quantità corrispondenti facendo residuare un credito a favore del Lenzi per € 15.510 oltre interessi al saggio legale dal 31-1-2008.

Il credito risarcitorio del Mantovani, come sopra già determinato, ammonta a valori attuali a € 101.581,68 e si estingue quanto a € 17.816,91 (15.510 per capitale oltre € 2.306,91 per interessi) per "compensazione" con il contro credito del Lenzi, onde residua la somma di € 83.764,77 al pagamento della quale va condannato il Lenzi in favore del Mantovani.

13. In definitiva, in forza di quanto innanzi, va dichiarata la nullità del lodo impugnato e, nel conseguente giudizio rescissorio, va dichiarata la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento del Lenzi, con condanna delle parti alle rispettive restituzioni e con condanna della parte inadempiente Lenzi al risarcimento del danno.

Computate le reciproche ragioni di debito e credito residua un credito a favore del Mantovani pari a € 83.764,77 e al pagamento di tale somma, oltre agli interessi al saggio legale sino al saldo, va condannato il Lenzi.

14. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte impugnata e vanno poste a suo integrale carico.

Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo.

*per questi motivi*

definitivamente provvedendo sull'impugnazione del lodo emesso in data 7-7-2008 nella controversia fra Dario Mantovani e Mario Lenzi dal collegio arbitrale presieduto dal dott. Ciro Forcella:

1. dichiara la nullità del lodo impugnato;



2. dichiara la risoluzione per inadempimento di Mario Lenzi del contratto 19-10-2006 stipulato dal predetto con Dario Mantovani;
3. condanna Mario Lenzi a restituzione a Dario Mantovani lo studio, le attrezzature e tutto quanto oggetto del contratto inter partes del 19-10-2006;
4. dichiara tenuto Mario Lenzi a pagare a Dario Mantovani le seguenti somme:  
€ 14.400,00 a titolo di compenso per l'affiancamento nella gestione dello studio dentistico di cui al punto 2. del mentovato contratto;  
€ 3.600,00 in forza della previsione di cui alla scrittura aggiuntiva del 5-3-2007;  
€ 1.490,00 a titolo di compensi professionali spettanti a Dario Mantovani;  
e così complessivamente € 19.490,00 oltre interessi al saggio legale;
5. dichiara tenuto Dario Mantovani a restituire a Mario Lenzi la somma di € 35.000,00 da costui versata in esecuzione del contratto, oltre agli interessi al saggio legale;
6. dichiara tenuto Mario Lenzi a risarcire il danno cagionato a Dario Mantovani, danno che liquida in € 80.000,00 oltre rivalutazione e interessi dalla data 31-1-2008;
7. operato il conto del dare e dell'avere fra le poste di cui ai capi nn. 4., 5. e 6. che precedono, condanna Mario Lenzi a pagare a Dario Mantovani la residua somma di € 83.764,77 oltre agli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
8. condanna Mario Lenzi a rifondere a Dario Mantovani le spese processuali da questo sostenute e che liquida in € 10.000,00 per compenso, € 508,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti.-

Venezia, 21 luglio 2016.

Il consigliere est.  
Guido Santoro

Il presidente  
Paola Di Francesco

